




TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali



Accordo di composizione della crisi

Il Giudice designato alla procedura di sovraindebitamento iscritta al n. 2/2022;

Esaminata la proposta di accordo del consumatore depositata il 13/7/2022 dal Sig.

Antonino Luca Davide Inzerilli (C.F. NZRNNN72M19C351Q) nato il
e residente a in , rappresentato e difeso, giusta procura in
atti dall'Avv. Tommaso Corucci (C.F. CRCTMS85S20E625Z) presso il cui studio e domicilio
digitale è elettivamente domiciliato in Livorno alla Via Aurelio Lampredi n. 45 p.e.c.:
tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it

A scioglimento della riserva assunta a seguito della comunicazione dell'OCC dell'1/3/2023
ai sensi dell'art. 12, 1° co., l. 3/2012;

ha emesso il seguente

DECRETO

1. Il ricorrente dichiara di versare in stato di **sovraindebitamento a causa** dei debiti contratti per ottenere una situazione abitativa autonoma, per acquistare un nuovo autoveicolo con la relativa assicurazione e, successivamente, per il ricorso ad altri finanziamenti volti a ristrutturare la pregressa debitoria.

2. Il **passivo** del ricorrente ammonta ad euro 91.445,08 € e può essere così riepilogato:

PASSIVITA'		
	Descrizione	Importo
	Compenso O.C.C	3.271,57 €
	Compenso Advisor debitore	3.791,32 €
	Accantonamento fondo rischi	500,00 €
	Totale integrazioni	7.562,89 €
Creditori privilegiati	Regione Sicilia (a ruolo)	285,06 €
	Regione Sicilia (non a ruolo)	426,24 €
	Agenzia Entrate Dir. Prov. Agrigento (a ruolo)	2.934,25 €
	Agenzia Entrate Dir. Prov. Pisa	410,32 €
	Regione Sicilia (a ruolo)	81,72 €
Creditori chirografari	MB Credit	4.593,12 €
	Findomestic	3.297,23 €
	Gest.in (assegnatario 1/5)	16.993,29 €
	IBL Banca (cess vol 1/5)	18.200,00 €
	Giove SPV	2.006,06 €
	ISCC (attendo precisazione)	12.160,59 €
	Comune Viareggio	143,18 €
	Prefettura Pisa	2.649,62 €
	Sepi Spa (non a ruolo)	2.907,50 €
	Sepi spa (a ruolo)	827,63 €
	Agenzia Entrate Riscossione Pisa	22,78 €
	Riscossione Sicilia s.p.a.	535,80 €
	Dolomiti SPE s.r.l.	22.970,69 €
	TOT. DEBITI	91.445,08 €
	TOT. DEBITI (CON SPESE PROCEDURA)	99.507,97 €

3. Il **patrimonio** del Debitore è composto dall'autovettura Ford modello Ka tg. mentre. Egli non è proprietario di alcun bene immobile. Il suo patrimonio è inoltre costituito dal reddito da lavoro subordinato, in qualità di dipendente presso la quale è assunto a tempo indeterminato con mansione di OSS, pari ad € 21.426,50 netti, comprensivi di tredicesima.

4. Il nucleo familiare del Debitore, come attestato dallo **stato di famiglia** è composto da lui soltanto.

Le **spese** che mensilmente sostiene per far fronte al **mantenimento proprio** sono stimate in € 1.334,94 mensili le quali state ritenute rispondenti, giustificate e congrue a giudizio e dell'esperto nominato.

5. Per far fronte al proprio sovraindebitamento il ricorrente ha presentato domanda di avvio della procedura all'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio di Pisa, di talché quest'ultimo ha **nominato**, quale **gestore della crisi**, il

Dott. Michele Gelli. Conseguentemente il debitore ha elaborato la proposta con l'ausilio dei professionisti direttamente nominati e del menzionato gestore nominato dall'OCC.

6. La **proposta di accordo formulata** dal debitore ai propri creditori prevede la corresponsione di € 21.00 mediante versamenti mensili di euro 350, da effettuarsi sul c/c della procedura nei 50 mesi successivi all'omologazione. Da tale importo dovranno essere scomutate le spese prededucibili e della procedura pari ad € 3.271,57 comprensivo di iva e cap per l'OCC, 500 €, comprensivo di iva e cap, per il compenso del liquidatore, € 3.791,32 per il compenso del legale del ricorrente.

Il piano risulta, in definitiva, così articolato:

PROSPETTO DI RIPARTO								
		Immobili	Beni mobili registrati	Altri beni mobili	Crediti	Disponibilità liquide	Redditi	Percentuale di soddisfazione
Valore accordo	21.000,00 €	-	-	-	-	-	21.000,00 €	
SPESE IN PREDEDUZIONE								
Compenso O.C.C	3.271,57 €	-	-	-	-	-	3.271,57 €	100%
Compenso Liquidatore Giudiziale	500,00 €	-	-	-	-	-	500,00 €	100%
Compenso Advisor debitore	3.791,32 €	-	-	-	-	-	3.791,32 €	100%
Accantonamento fondo spese procedura & rischi	500,00 €	-	-	-	-	-	500,00 €	100%
TOT. SPESE IN PREDEDUZIONE	8.062,89 €							
RESIDUO POST PREDEDUZIONE & F.R.	12.937,11 €							
RESIDUO PER PRIVILEGI	12.937,11 €							
CREDITORI PRIVILEGIATI								
Regione Sicilia (a ruolo)	285,06 €	-	-	-	-	-	285,06 €	100%
Regione Sicilia (non a ruolo)	426,24 €	-	-	-	-	-	426,24 €	100%
Agenzia Entrate Dir. Prov. Agrigento (a ruolo)	2.934,25 €	-	-	-	-	-	2.934,25 €	100%
Agenzia Entrate Dir. Prov. Pisa	410,32 €	-	-	-	-	-	410,32 €	100%
RESIDUO PER CHIROGRAFARI	8.881,24 €							
CREDITORI CHIROGRAFARI								
Regione Sicilia (a ruolo)	-81,72 €	-	-	-	-	-	8,31 €	10%
MB Credit	4.593,12 €	-	-	-	-	-	466,79 €	10%
Findomestic	3.297,23 €	-	-	-	-	-	335,09 €	10%
Gest.In (assegnatario 1/5)	16.993,29 €	-	-	-	-	-	1.727,00 €	10%
IBL Banca (cess vol 1/5)	18.200,00 €	-	-	-	-	-	1.849,64 €	10%
Giove SPV	2.006,06 €	-	-	-	-	-	203,87 €	10%
ISCC (attendo precisazione)	12.160,59 €	-	-	-	-	-	1.235,86 €	10%
Comune Viareggio	143,18 €	-	-	-	-	-	14,55 €	10%
Prefettura Pisa	2.649,62 €	-	-	-	-	-	269,28 €	10%
Sepi Spa (non a ruolo)	2.907,50 €	-	-	-	-	-	295,49 €	10%
Sepi spa (a ruolo)	827,63 €	-	-	-	-	-	84,11 €	10%
Agenzia Entrate Riscossione Pisa	22,78 €	-	-	-	-	-	2,32 €	10%
Riscossione Sicilia s.p.a.	535,80 €	-	-	-	-	-	54,45 €	10%
Dolomiti SPE s.r.l.	22.970,69 €	-	-	-	-	-	2.334,48 €	10%
TOT. DEBITI	91.445,08 €							
TOT. DEBITI (CON SPESE PROCEDURA)	99.507,97 €							

7. La relazione del Gestore della Crisi ex art. 9 comma 3-bis, l. n. 3/2012 ha attestato la **completezza ed attendibilità** della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

8. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. formula una prognosi positiva, ritenendola ragionevolmente attuabile nei tempi previsti. Il giudizio dell'esperto appare condivisibile, tenuto conto che l'assenza di qualsivoglia attività *stricto sensu* liquidatoria elimina ogni margine di incertezza in ordine alle tempistiche dell'adempimento e alla percentuale di soddisfacimento dei creditori.

9. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'**alternativa liquidatoria**. Come evidenziato dal professionista facente funzioni di OCC nella propria relazione, da intendersi qui integralmente richiamata, il presente accordo permette l'acquisizione alla massa attiva dei redditi del proponente per un tempo più lungo di quello che avrebbe potuto essere oggetto della procedura di liquidazione controllata.

10. Il Giudice dà atto del **regolare svolgimento della procedura**. Egli ha ritenuto che la proposta soddisfacesse i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 ed ha fissato con decreto l'udienza ex art. 12-bis, 1° co., disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata. Nel decreto di apertura è stata altresì stabilita la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

11. All'udienza del 19/1/2023, tenutasi in modalità di trattazione scritta, il ricorrente ha insistito per l'omologazione della proposta. Il Gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi con la relazione del 17/1/2023, dopo aver dato atto di aver effettuato a mezzo Pec la comunicazione della proposta, della propria attestazione e del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori, ha riferito che il 61,49% dei creditori non si è espresso, e che sono pervenuti due voti contrari pari al 38%, con la conseguenza che, secondo il meccanismo del silenzio assenso, **l'accordo deve ritenersi approvato dai creditori con una maggioranza del 61,49%**, secondo il seguente prospetto:

	CREDITO VANTATO	VOTO FAVOREVOLE (%)	VOTO NON COMUNICATO (SILENZIO -ASSENSO) %	VOTO CONTRARIO (%)
Tassa Automobilistica (deb. Cartellizzato Ade Risc. Pisa)	81,72 €	0,00	0,09%	0%
Agenzia entrate Riscossione (deb cartellizzato Ade Risc. Pisa)	22,78 €	0,00	0,03%	0%
Comune di Viareggio - multe (deb cartellizzato Ade Risc. Agrigento)	143,18 €	0,00	0,16%	0%
SEPI Pisa (deb cartellizzato Ade Risc. Agrigento)	827,63 €	0,00	0,95%	0%
Prefettura Pisa (deb cartellizzato Ade Risc. Agrigento)	2.649,62 €	0,00	3,04%	0%
Agenzia entrate Riscossione (deb cartellizzato Ade Risc. Agrigento)	535,80 €	0,00	0,62%	0%
SEPI Spa (deb non cartellizzato)	2.907,50 €	0,00	3,34%	0%
COFACTOR Spa per MBS credit solutions	4.593,12 €	0,00	5,28%	0%
IBL Banca (mutuo)	17.600,00 €	0,00	0,00%	20%
Giove SPV srl per Agos ducato	2.006,06 €	0,00	2,30%	0%
Iscc	12.160,59 €	0,00	13,97%	0%
Dolomiti SPE s.r.l.	22.970,69 €	0,00	26,39%	0%
GEST.IN Spa	15.914,58 €	0,00	0,00%	18%
Findomestic Spa	3.297,23 €	0,00	3,79%	0%
I.C.A. srl (per Comune di San Giuliano Terme)	1.327,00 €	0,00	1,52%	0%
Totale Creditori ammessi al voto	87.037,50 €	0,00	61,49%	38,51%

12. Avverso l'accordo di composizione della crisi ha proposto **opposizione** IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. deducendo che esso non sarebbe omologabile stante la sussistenza di atti in frode perpetrati a suo danno da parte del sovraindebitato. In particolare, il sovraindebitato al momento dell'erogazione del finanziamento avrebbe, nel sottoscrivere i moduli sottopostigli dall'Istituto di credito, dichiarato di non avere altri finanziamenti attualmente da rimborsare, laddove invece ve n'erano già numerosi a suo

carico. Ciò che integrerebbe, secondo la ricostruzione del ricorrente la fattispecie della malafede o degli atti in frode, ostativa ai sensi dell'art. 7, 2° co. lett d-quater) L. 3/2012 all'omologazione dell'accordo. Saggiunge che contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente essa non avrebbe in alcun modo violato le disposizioni che regolano la verifica del merito creditizio, avendo correttamente appurato la previa sussistenza del debito per il rimborso di un mutuo in capo al debitore.

13. L'opposizione è infondata e come tale dev'essere rigettata.

Per vero le argomentazioni difensive dell'opponente appaiono di tutta prima contraddittorie, nella misura in cui, da una parte, rimproverano al sovraindebitato di aver fornito mendaci dichiarazioni all'atto della stipula del finanziamento che avrebbero ingenerato la falsa percezione dell'istituto di creditori erogatore circa la sua consistenza patrimoniale e reddituale e, dall'altra, rinnega di non aver correttamente disaminato il merito creditizio del proprio cliente e che era già al tempo a conoscenza dell'importo della rata di mutuo che il debitore era tenuto a versare. Le due affermazioni appaiono inconciliabili, se l'Istituto ha correttamente vagliato il merito creditizio, era o sarebbe stato correttamente edotto della sua situazione debitoria ed, in questo caso le eventuali dichiarazioni mendaci del debitore risulterebbero prive di rilievo causale, avendo l'Istituto erogato il credito nonostante la consapevolezza dell'indebitamento. Se al contrario la disamina non è stata volta con la diligenza professionale prescritta dal TUB allora l'opposizione dell'istituto di credito va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 12, 3°-ter, L. 3/2012.

13.1 Ulteriormente va osservato che ai sensi dell'art. 7, 2° co. lett. d-quater) L. 3/2012 ciò che determina l'inammissibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti non è la semplice malafede ma gli **atti in frode** perpetrati a danno dei creditori. Questi ultimi devono essere caratterizzati da un preciso connotato decettivo, sia sul piano oggettivo che soggettivo. Essi dunque, sul piano oggettivo, devono essere tali da alterare il compendio informativo dei creditori ed impedire loro di esercitare il voto in modo consapevole ed informato ovvero di ostacolare una trasparente e veritiera valutazione da parte della massa sulla proposta concorsuale, dall'altro devono comportare una modificazione quali-quantitativa del patrimonio del debitore, tale da pregiudicare le ragioni di soddisfazioni dei creditori. Sul piano soggettivo essi devono essere caratterizzati da una specifica volontà decettiva ovvero preordinata all'elusione della garanzia patrimoniale generica dei creditori.

In tal senso depone anche la sempre maggior equiparazione delle procedure cd. minori a quelle maggiori e quindi l'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore al concordato preventivo, in merito al quale la Suprema Corte ha affermato che "gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono integrati quando si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la

volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo" (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30537 del 26/11/2018; Trib. Benevento 23 aprile 2019).

È evidente, dunque, che l'assunta inesatta formulazione dei formulari preliminari all'erogazione del finanziamento non costituiscono atti di frode in danno dei creditori. Essi infatti, sul piano oggettivo, non alterano la reale consistenza patrimoniale del debitore, la quale non muta a dispetto della infedele dichiarazione e neppure sono connotati, sul piano soggettivo, dall'*animus nocendi* in quanto ad essi non soggiace la volontà di compiere un atto volto a pregiudicare le ragioni di soddisfazione dei creditori. È noto, infatti, che il consumatore si trova in una condizione di asimmetria non solo informativa ma anche culturale rispetto all'operatore bancario e raramente ha le capacità ed il substrato conoscitivo idoneo e sufficiente a ponderare fino in fondo il contenuto dei (spesso numerosissimi) moduli sottopostigli dagli istituti di credito. D'altronde non bisogna trascurare che secondo l'opinione preferibile, anche alla luce della modifica normativa introdotta con il Codice della crisi d'impresa, la diligenza di richiesta al consumatore, da cui dipende la meritevolezza della sua proposta, va rapportata alla speciale natura del ricorrente, il quale riveste la qualifica di consumatore. La diligenza esigibile da una tale figura non è certo quella professionale ex art. 1176 c.c. - alla quale va invece parametrata quella, simmetrica, della verifica sulla valutazione del merito creditizio ex art. - bensì quella che è legittimo attendersi da un soggetto non tecnicamente preparato che peraltro viene sovente a trovarsi in condizioni di asimmetria informativa rispetto alle proprie controparti contrattuali.

13.2 D'altronde non si può non rimarcare come, nell'architettura della L. 3/2012 alla luce delle sue più recenti modifiche ed ancor più in quella del CCI, il Legislatore ha inteso progressivamente svalutare finanche il requisito della colpa del ricorrente consumatore per valorizzare la (co)responsabilità degli istituti di credito nella causazione del sovraindebitamento e quindi del danno derivante dall'insolvenza.

D'altra parte, merita sottolineare che il legislatore con D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha apportato, per quanto qui d'interesse, le seguenti modifiche.

Ha aggiunto all'art. 7, 2°co, la lettera d-bis che prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, "limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Ha disposto l'abrogazione del co. 3 dell'art. 12 bis nella parte in cui stabiliva che il giudice nell'approvare il piano "esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Ha aggiunto dopo l'indicato co. 3° un comma 3° bis che stabilisce "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare

opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

Il legislatore ha stabilito, con norma transitoria, l'applicazione delle indicate modifiche normative anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dal riformato impianto normativo emerge che il legislatore ha certamente inteso valorizzare, come requisito, la meritevolezza del proponente, esclusa soltanto laddove egli abbia procurato il proprio sovraindebitamento con un contegno particolarmente biasimevole o finanche riprovevole, connotato da colpa grave, malafede o persino frode.

Dall'altra parte il legislatore ha voluto indicare, quale contraltare alla colpa del consumatore, quella del creditore il quale abbia causalmente determinato od aggravato lo stato di sovraindebitamento e, laddove trattasi di intermediario creditizio, non abbia effettuato la doverosa valutazione del cd. merito creditizio. In tal caso risulta precluso al creditore opporsi all'approvazione del piano, eccependo la colpa del debitore, potendo egli stigmatizzare solo i più gravi comportamenti dolosi di quello.

È evidente quindi che la riforma, ispirata ad un particolare favor debitoris oltreché al favor per la positiva composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante procedure concordate o giudizialmente assistite, abbia inteso sostituire ad un giudizio di colpevolezza che verosimilmente abbracciava latitudini anche più lievi di colpa, una valutazione più stringente, intesa a stigmatizzare i soli contegni del debitore davvero preclusivi della meritevolezza, valorizzando ai fini della sua esclusione la sola dimensione della colpa grave, pur nella consapevolezza che la dosimetria della colpa è affidata ad una valutazione necessariamente casuistica e che il confine tra i vari gradi di colpa si presenta a volte labile. È altresì evidente che il legislatore, nel bilanciamento tra opposti contegni colposi, abbia ritenuto prevalente quello del creditore, specie se esso riveste la natura di operatore qualificato nel settore del credito, in considerazione non solo della posizione di asimmetria tra operatore commerciale e consumatore ma anche della diversa forza economica di entrambi. In questi termini d'altronde si sta esprimendo la più recente giurisprudenza di merito secondo cui: “Con riferimento alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato ad accedere alla procedura di sovraindebitamento, è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave. I finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito

creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore" (Tribunale Vicenza, 24/09/2020).

Alla luce di quanto esposto, pertanto, si ritiene di dover rigettare l'opposizione proposta e procedere alla definitiva omologa del piano.

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 9 della legge, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n. 3/2012;

Esso non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al capo II della legge 3/2012, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14-bis della medesima legge o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

P.Q.M.

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi proposto dal Sig. **Antonino Luca Davide Inzerilli** (C.F. NZRNNN72M19C351Q) nato il _____ e residente a _____ in _____

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva.

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12-ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it

Pisa, 22/3/2023

Il giudice

Dott. Marco Zinna